



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Frosinone, data protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di Frosinone
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Frosinone
Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di Boville Ernica
Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di San Giorgio a Liri
E, p.c.
Al Sig. Questore di Frosinone
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone
Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone

Oggetto: Pubbliche manifestazioni ex artt. 18, 25 e 68-69-80 T.U.L.P.S.

Si fa riferimento alla circolare prefettizia n. 0012931 del 18/02/2026, concernente l'oggetto, unita in copia per pronta consultazione.

Al riguardo, si è avuto modo di constatare che spesso le comunicazioni concernenti le pubbliche manifestazioni ex artt. 18, 25 e 68-69-80 T.U.L.P.S. pervengano a ridosso dello svolgimento degli eventi nonchè con documentazione carente o incompleta.

In considerazione del presumibile incremento degli eventi durante l'imminente stagione estiva, le SS. LL. vorranno attenersi pedissequamente alle prescrizioni contenute nella richiamata circolare discendenti da specifica normativa di settore.

In particolare, si richiama il puntuale rispetto delle tempistiche ivi indicate e la necessità che i piani di sicurezza degli eventi che si svolgeranno nei territori di competenza rechino precise indicazioni relative al numero dei partecipanti, alle caratteristiche del sito, agli addetti alla sicurezza e alle misure antincendio impiegate, al fine di consentire i dovuti controlli e verifiche nei tempi tecnici occorrenti.

Pertanto, ove le comunicazioni in argomento dovessero pervenire fuori dai termini previsti, con la conseguente impossibilità di svolgere un'adeguata istruttoria sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo della salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica, gli eventi non si intenderanno autorizzati, con le conseguenziali responsabilità penali, civili



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

ed amministrative in caso di occorse criticità, addebitabili esclusivamente all'Amministrazione comunale interessata.

Con l'occasione, si prega di far pervenire un elenco delle manifestazioni programmate nei territori di rispettiva competenza a partire dal corrente mese di maggio e fino al termine della stagione estiva.

IL PREFETTO
Rameri



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Allegati n. 2

Frosinone, data di protocollo

	Al Sig. Presidente della Provincia di	<u>Frosinone</u>
	Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia	<u>Loro Sedi</u>
	Al Sig. Commissario straordinario del Comune di	<u>Boville Ernica</u>
e, p.c.	Al Sig. Questore di	<u>Frosinone</u>
	Al Sig. Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri di	<u>Frosinone</u>
	Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	<u>Frosinone</u>
	Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di	<u>Frosinone</u>

OGGETTO: Pubbliche manifestazioni ex artt. 18, 25 e 68-69-80 T.U.L.P.S.

Come noto la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livello di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", ha fornito un'aggiornata ridefinizione della tematica autorizzatoria delle pubbliche manifestazioni e degli eventi di pubblico spettacolo finalizzata a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile", la gestione del rischio e la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

In tale contesto lo scrivente ritiene fondamentale che sia ottimizzato il processo cognitivo e valutativo delle manifestazioni in Provincia, specie per quegli eventi oggetto di disciplina ex art. 18 (pubblica manifestazione), 25 (funzioni religiose), 68-80 (licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici) TULPS ed ex art. 69 TULPS, - nonché delle attività esercitabili nei pubblici esercizi senza necessità di autorizzazione - ove è rimesso l'accertamento della congruità delle misure di *Safety* e *security* con l'eventuale attivazione dei previsti strumenti di approfondimento istruttorio e il coinvolgimento delle competenti Commissioni Tecniche di Vigilanza Pubblici Spettacoli (Comunali o Provinciale) e del C.P.O.S.P. (Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica), le cui risultanze dovranno poi essere trasfuse nell'ordinanza di servizio del Questore ex art. 37 del D.P.R. 782/85.

Definiti gli aspetti funzionali delle attività di controllo, giova, altresì, ribadire come, nonostante la devoluzione agli Enti locali delle autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS, queste mantengano la natura di provvedimenti autorizzatori di pubblica sicurezza e, conseguentemente,



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

l'Autorità di P.S. conserva i poteri di vigilanza e controllo preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si ritiene, inoltre, opportuno rammentare anche il fondamentale ruolo svolto, nell'ambito della prevenzione generale di reati, dallo strumento offerto dall'art. 100 TULPS, che rappresenta un potere, attraverso il quale le Autorità, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza esplicano controlli "dinamici" sulle attività autorizzate.

Nel particolare, l'articolato normativo delinea la *summa divisio* tra manifestazioni pubbliche e manifestazioni di pubblico spettacolo: le prime espressione di libertà costituzionalmente garantite, soggette al preavviso di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., le seconde riconducibili al combinato disposto degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.

Il concetto logico-giuridico di manifestazione di pubblico spettacolo si dipana quindi con riferimento al dato oggettivo della presenza di uno spettacolo pubblico ovvero di trattenimenti canori o danzanti. La circostanza che nell'ambito della manifestazione pubblica si inserisca con aspetto preponderante il momento dello spettacolo (pubblico o aperto al pubblico) ovvero del trattenimento danzante, è di per sé bastevole a far trasmigrare la fattispecie concreta nella cornice istituzionale divisata dagli artt. 68-80 TULPS.

Pertanto, ai fini della configurazione giuridica dell'evento come manifestazione di pubblico spettacolo non sono sufficienti solo le caratteristiche geografiche strutturali del luogo, bensì la previsione organizzatrice, in seno al medesimo, dello svolgimento di uno spettacolo o di trattenimenti danzanti o canori, con conseguenziale emersione di profili di criticità connessi alla solidità degli allestimenti ed alla sicurezza dei partecipanti.

Manifestazione Pubblica (art. 18 T.U.L.P.S.)

Allorquando la manifestazione pubblica costituisca mera esplicazione di libertà costituzionalmente garantite (pensiero, riunione), senza l'integrazione di momenti spazio-temporali dedicati allo spettacolo, ovvero, al trattenimento danzante o canoro, non rendendosi necessarie verifiche sulla solidità e stabilità di strutture, si rende bastevole il preavviso di cui all'art. 18 TULPS.

Con riferimento a tali manifestazioni pubbliche il Questore, secondo la direttiva richiamata e le circolari prefettizie, interesserà il *Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica* solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. Nell'ambito di tale Consesso, eventualmente integrato da altri componenti, quali il *Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco*, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

Manifestazione di Pubblico Spettacolo (artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.)

Premessa

Le *domande di autorizzazioni di pubblico spettacolo* vengono presentate ai Comuni ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.).

Per definire l'**assoggettabilità o meno alla CPVLPS (Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo) o alla CCVLPS (Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo)** bisogna definire innanzitutto se la manifestazione di pubblico spettacolo, avente i requisiti esposti in precedenza che ne denotino il carattere, sia effettuata in **aree all'aperto non recintate e prive di apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico (par.B) o meno (par.A)**.

A) Attività di Pubblico Spettacolo soggette alla CPVLPS o alle CCVLPS

Nel caso di attività di pubblico spettacolo in generale è necessario richiedere la licenza di cui **all'art. 68 ed all'art 80 TULPS**, quando l'evento si caratterizzi per una delle seguenti circostanze:

- è organizzato in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è organizzato nell'esercizio di una attività imprenditoriale, cioè quando vi è scopo di lucro, con pagamento del biglietto di ingresso, anche sotto forma di consumazione; si organizza in forma abituale ed in favore di terzi;
- viene pubblicizzato sotto qualsiasi forma;
- vengono predisposte apposite strutture allo scopo.

Qualora si voglia **organizzare spettacoli o manifestazioni in locali e/o luoghi all'aperto con strutture di stazionamento e contenimento del pubblico**, occorre specificare se trattasi di spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni a carattere pubblico su area pubblica o privata con **capienza inferiore o superiore a 200 persone**.

- *Spettacoli/intrattenimenti con capienza pari inferiore a 200 persone*

Occorre allegare *all'istanza da inviare al SUAP del Comune, una Relazione Tecnica asseverata*, resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311, da un professionista abilitato che accerti e dichiari l'agibilità del locale/area ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

spettacolo/trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali, indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica. La Relazione descrittiva dell'evento dovrà essere redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti industriali ed attestare la corrispondenza del locale/luogo e dell'impianto alle regole tecniche per l'utilizzo preposto, con allegate le diverse conformità o collaudi relativi alla installazione di palco, tribune, carichi sospesi o quant'altro, impianti elettrici, impianti a gas, impianti generatori ed utilizzatori in generale installati. Devono inoltre essere prodotti elaborati grafici rappresentativi dei luoghi.

- Spettacoli/intrattenimenti con capienza superiore a 200 persone

Le Commissioni Tecniche Comunali e Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (per i compiti e la composizione v. artt. 141, 141 bis e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D. 6 maggio 1940 n. 635) sono competenti a rilasciare i prescritti pareri di conformità preventivi ed esprimere il parere di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) sui locali (definizione di locale DM 19 agosto 1996: *insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento o impianto di pubblico spettacolo con esclusione dei luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o prive di delimitazioni*).

Le Commissioni esprimeranno il parere preventivo sul progetto redatto da tecnico abilitato e procederanno alle verifiche ed accertamenti sul posto prima dell'esercizio dell'attività per le attività di pubblico spettacolo a carattere permanente o prima dell'inizio dell'evento per le attività di pubblico spettacolo a carattere temporaneo.

A tal proposito si allega un Regolamento contenente delle linee guida e dei chiarimenti in merito ai compiti delle Commissioni di Vigilanza Comunale e Provinciale predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco quale utile compendio ed al quale riferirsi unitamente alla presente, per la definizione univoca delle competenze, procedure e contenuti delle documentazioni che i richiedenti dovranno produrre.

B) Attività di Pubblico spettacolo non soggette a CPVLPS o alla CCVLPS

Si intende richiamare la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile prot. P529/fi 109 sott. 44/B del 02/07/2003 che ha chiarito che le verifiche **da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste** in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di apposite strutture destinate allo



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

stazionamento del pubblico, essendo sufficiente, in tali casi, che il titolare dell'attività ottemperi agli obblighi previsti dall'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19/08/1996.

Pertanto chi voglia porre in essere spettacoli o manifestazioni prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento (sedie, transenne, tribune ecc.), in luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente in aree non delimitate, deve presentare istanza di rilascio della **licenza al Sindaco ex art. 68 TULPS**, corredata dalla:

- certificazione relativa al corretto montaggio del palco redatta dal tecnico abilitato;
- certificazione relativa alla conformità degli impianti elettrici e di amplificazione rilasciato da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- autorizzazione relative al luogo pubblico o privato interessato rilasciato dall'ente pubblico o dal privato proprietario;
- autorizzazione rilasciata dal Comune in materia di tutela dell'inquinamento acustico qualora sia previsto l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale occorre produrre anche ai sensi della L.447/95;
- **piano di safety secondo le linee guida allegate alla circolare Ministeriale del 18.7.2018;**
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Se sono previsti carichi sospesi occorre produrre documentazione Tecnica di cui alla nota Ministero Interno n.0015985 del 30/10/2023 redatta e firmata da Tecnico abilitato.

Si ritiene comunque che eventi che possano essere qualificati come attività di pubblico spettacolo, seppure svolti in luoghi all'aperto e privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, debbano comunque meritare maggiore attenzione e particolari cautele.

Si fa riferimento a titolo di mero esempio, ad eventi musicali o attrazioni medio/grandi che richiedono, in tal caso, a prescindere delle competenze o meno delle Commissioni di Vigilanza, l'adozione di misure di security e safety, sulle quali può essere chiamato ad esprimersi il **Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica** - soprattutto in riferimento alla verifica del rispetto della predisposizione del piano di safety secondo le citate linee guida allegate alla circolare Ministeriale del 18.7.21118 di cui in premessa, per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

C) Spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali

Occorre segnalare che con l'art. 7, commi 2 e ss., D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, è stata introdotta una disciplina derogatoria, valida al di fuori dei casi previsti dagli artt. 142 e 143 del



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., a favore degli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche e che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

In tali ipotesi, qualsiasi atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, è sostituito dalla S.C.I.A., da presentare presso il S.U.A.P. (*Sportello Unico per le Attività Produttive*) del Comune del luogo in cui verrà svolta l'attività.

D) Attività nei pubblici esercizi con piccoli trattenimenti musicali

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali piccoli intrattenimenti e altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell'ordine, dalla sicurezza e della quiete pubblica.

Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (Art. 13 del D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35). Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo per i quali è richiesta la licenza del Sindaco ex art. 68 TULPS. Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre:

- nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori;
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

- non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete.

In tal caso per lo svolgimento di tali piccoli intrattenimenti presso i pubblici esercizi è necessario presentare la S.C.I.A. (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) presso il S.U.A.P. (*Sportello Unico per le Attività Produttive*) del Comune del luogo in cui verrà svolta l'attività ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico - sanitari e di prevenzione incendi.

Relativamente all'eventuale impatto acustico discendente dall'attività, occorrerà produrre al Comune interessato congiuntamente alla richiesta di autorizzazione per i piccoli trattenimenti, una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti di emissione sonora fissati ai sensi della Legge 447/95: la dichiarazione dovrà essere corredata da una *Valutazione di Impatto Acustico* (V.I.A.C.) anche in forma semplificata redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.

I sigg. Sindaci, qualora non abbiano provveduto, sono pregati di adottare nel comune di competenza il **Regolamento di diffusione sonora nei pubblici esercizi**.

Modalità di Presentazione delle Istanze

Si è avuto modo di rilevare che in occasione di eventi ricadenti nella normativa indicata in oggetto, pervengono segnalazioni poco chiare e prive di elementi essenziali per individuare innanzitutto chi è l'organizzatore della manifestazione (Amministrazione Pubblica o privato), il numero dei partecipanti, l'indicazione del luogo (al chiuso o all'aperto), presenza o meno di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e loro caratteristiche, degli orari di inizio e fine, se a titolo gratuito o a pagamento.

Sorge la necessità che tali comunicazioni siano complete e vengano effettuate con congruo anticipo (**almeno 20 giorni prima dell'evento**) per l'assunzione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento dell'evento e per l'attivazione della competente *Commissione di Vigilanza Provinciale o Comunale*, se previsto dalla normativa vigente, o per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Ciò posto, considerato che le pubbliche manifestazioni vengono al momento preavvisate alla Questura, con modalità eterogenee che non sempre permettono una esaustiva e tempestiva acquisizione delle informazioni sulla gravità del rischio, si ritiene opportuno in premessa definire univocamente la procedura di presentazione delle comunicazioni/richieste agli Uffici preposti.



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

- **Preavviso/richiesta di licenza di P.S. inviato mediante posta certificata:**

tutti gli organizzatori degli eventi dovranno inviare le comunicazioni in premessa indicate ai seguenti indirizzi PEC quali unici portali abilitati a ricevere le istanze:

dipps134.00f0@pecps.poliziadistato.it Questura-Ufficio di gabinetto per le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 TULPS;

dipps134.00f0@pecps.poliziadistato.it Questura-Ufficio di Gabinetto e
dipps134.00N0@pecps.poliziadistato.it Questura Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza per le manifestazioni di cui all'art. 68 TULPS secondo il modello presente sul sito web della Questura.

Per le manifestazioni da effettuarsi nei Comuni di competenza dei Commissariati di P.S. le comunicazioni **oltre a quelli sopra elencati** vanno inviate anche ai seguenti indirizzi PEC:

dipps134.5100@pecps.poliziadistato.it Commissariato di P.S. di Cassino;

dipps134.5200@pecps.poliziadistato.it Commissariato di P.S. di Fiuggi;

dipps134.5300@pecps.poliziadistato.it Commissariato di P.S. di Sora.

Alle comunicazioni/istanze occorre allegare la relativa modulistica in atto in uso ai competenti uffici amministrativi inerente lo specifico atto di autorizzazione richiesto, compilato in tutte le sue parti dall'organizzatore, che dovrà *obbligatoriamente* fornire recapiti di pronto rintraccio.

Il preavviso dovrà essere inoltrato con il rispetto rigoroso della tempistica richiesta per il completo esame dell'istanza - specie laddove si profili il ricorso obbligatorio ai pareri tecnici delle Commissioni di Vigilanza - **(almeno 20 giorni prima dell'evento)**.

Sarà infine cura della Questura di valutare il ricorso al supplemento istruttorio, coinvolgendo l'organizzatore o altri enti preposti alle misure di safety e gli uffici dipendenti per gli aspetti di specifica competenza.

Il Sig. Questore, i Sigg. Comandanti Provinciali e i Sindaci, ognuno per le proprie competenze, sono pregati di dare massima divulgazione di quanto esposto anche nelle proprie sedi distaccate per facilitare la conoscenza delle procedure al personale dipendente e di riflesso ai richiedenti nel territorio con conseguente ritorno in termini di efficienza del servizio pubblico e snellimento dell'iter amministrativo.

S. Inguozia

IL PREFETTO
Ranieri

Competenze e contenuti delle documentazioni da produrre sulle Attività di Pubblico Spettacolo e Trattenimento -REGOLAMENTO-

Premessa

Al fine di ottimizzare il servizio reso nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e nell'ottica di implementare i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai compiti della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come previste dagli artt. 141 e 141-bis del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, come modificati dall'art. 4 del DPR 311/2001 per il rilascio dei prescritti pareri di conformità preventiva e di agibilità tecnica (art. 80 TULPS) per locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimenti.

Tra le attività di pubblico spettacolo sono comprese anche quelle che, nell'ambito della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, rientrano al punto 65 dell'elenco allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151 e precisamente i: *"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore e 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali e luoghi aperti al pubblico"*.

Per tali attività, soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, dovranno comunque essere attivati i procedimenti di Prevenzione Incendi previsti dal DPR 151/2011 che prevedono la valutazione progetto di cui all'art. 3 e successivamente, a lavori ultimati, la presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 4 dello stesso DPR 151/2011.

È da precisare che l'assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) non comporta necessariamente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un'attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo e quindi essere soggetta a verifica da parte della CVLPS ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011) e viceversa.

Per una opportuna definizione del tipo di manifestazione che il richiedente vuole realizzare occorre che l'istanza abbia dei contenuti e delle tempistiche stringenti e ben definite.

La manifestazione di pubblico spettacolo può essere di tipo permanente o temporaneo, per ciascuna vi sono procedure diverse.

Tralasciando i locali di pubblico spettacolo di tipo permanente, generalmente soggetti a controllo sia da parte dei Vigili del Fuoco che dalla competente CVLPS per i procedimenti amministrativi relativi alle attività di pubblico spettacolo e di trattenimento di tipo temporaneo, i casi che si prospettano più frequentemente sono:

- LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO
- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E RICORRENTI
- ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
- MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI
- MANIFESTAZIONI RELATIVE A GARE MOTORISTICHE

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO

In generale, per attività temporanee, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita. **Queste sono soggette ai controlli della CVLPS ma non sono soggette alle procedure di cui al DPR 151/2011.**

Queste manifestazioni possono essere caratterizzate da:

- **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti** (ex art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635 come modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal D.Lvo n. 222/2016): il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica asseverata a firma di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alla regola tecnica di cui al D.M. 19/08/1996 e alle norme CEI e UNI di settore, nonché alle norme relative all'inquinamento acustico, urbanistiche, sanitarie e strutturali relative all'attività in esame.

- **Per eventi oltre 200 partecipanti** necessita: parere preventivo della CVLPS sul progetto redatto da tecnico abilitato, verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto prima dell'inizio dell'evento. **Nell'Allegato Tecnico posto in calce al presente Regolamento è specificata la documentazione da produrre a carico del richiedente.** Sono escluse le manifestazioni in luoghi aperti e non delimitati come meglio precisato nel seguito.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E RICORRENTI

Nel caso di manifestazioni temporanee e ricorrenti per le quali la CVLPS ha già espresso parere favorevole in data anteriore a due anni (ai sensi dell'art.141 del R.D. 635/1940, 3° comma) il parere della Commissione può essere sostituito dal verbale precedente integrato da attestazione da parte di tecnico abilitato di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel predetto verbale.

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le attività/attrazioni di spettacolo viaggiante, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, sono soggette agli adempimenti di cui al D.M. 18.05.2007 e Circolare prot. n. 17082/114 del 11.06.2013, prevedendo il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rif. Circolare prot. n. 17082/114 del 11.06.2013 – Chiarimenti e indirizzi applicativi), ed in caso di esito positivo il rilascio di un codice di registrazione dell'attività, con riferimento agli elenchi delle attrazioni di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337.

Con D.M. 13.12.2012 – Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante – per le "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle

“arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI

Le manifestazioni sportive (corsa, palio ecc..) popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, integrata da un veterinario dell’ASL territorialmente competente e da un tecnico che possieda i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L’area destinata alle suddette manifestazioni è equiparata agli impianti sportivi e pertanto questa deve osservare la regola tecnica di cui al DM 18.03.1996.

Sono escluse le sfilate, le mostre ed i cortei, come precisato all’art. 1 dell’ordinanza Ministeriale del 21/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

MANIFESTAZIONI RELATIVE A GARE MOTORISTICHE

Premesso che sono luoghi di pubblico spettacolo gli edifici ed i luoghi anche all’aperto attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico e con impianti destinati all’intrattenimento, quando in una gara non vi siano zone appositamente allestite e delimitate per raccogliere il pubblico non si configura un locale di pubblico spettacolo e pertanto la manifestazione non è soggetta a controllo da parte della competente CVLPS. Invero, nei casi in cui la competizione sportiva è qualificabile come “pubblico spettacolo” poiché sono state previste aree per lo stazionamento del pubblico, alla competente CVLPS spetterà la valutazione delle misure per la sicurezza delle aree per lo stazionamento del pubblico mentre la valutazione dei dispositivi di sicurezza più specificatamente attinenti alla competizione sportiva (percorso di gara, attrezzature funzionali allo svolgimento della competizione ed alla incolumità dei concorrenti) spetta al collegio tecnico di cui all’art. 9 del Codice della Strada.

LOCALI DA NON CONSIDERARSI DI PUBBLICO SPETTACOLO (ESCLUSI DAL CAMPO DI COMPETENZA DELLA CVLPS (PROVINCIALE E COMUNALE)

- a) **Gallerie, esposizioni, mostre e fiere** (v. chiarimento prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28.06.2002);
- b) **Musei** (v. chiarimento prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28.06.2002. Anche se i musei non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi per assimilazione alle mostre e gallerie);
- c) **Mercati** (v. chiarimento prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28.06.2002. Anche se i mercati non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi assimilazione alle fiere. V. anche il chiarimento prot. n. 16096 del 15.11.2010 sulle bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti nelle feste di paese);
- d) **Manifestazioni politiche e/o sindacali** (v. chiarimento prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31.10.1997);
- e) **Feste di paese** che prevedano la sola installazione di bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti (V. anche il chiarimento prot. n. 16096 del 15.11.2010);

- f) **Fabbricato ad uso acquario** (v. chiarimento prot. n. 9518 del 08.07.2011);
- g) **Sale giochi** (v. Circolare n. 22 M.I.S.A. del 14.12.1992);
- h) **Sale scommesse anche con slot machines** (v. chiarimento prot. n. 6245 del 10.05.2013);
- i) **Palestre** (v. circolare/telex prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01.06.1999 – v. anche la lettera circolare prot. n. 559 del 13.11.1990 quale precedente interpretazione che diceva diversamente);
- j) **Attività di pubblico spettacolo occasionali nei bar o ristoranti** (v. nota PS prot. n. 5577PAS/U/003524/13500(8) del 21.02.2013);
- k) **Scuole di danza** ((v. circolare/telex prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01.06.1999);
- l) **Piscine annesse a strutture ricettive** (v. lettera circolare prot. n. 559/C del 12.01.1995 e circolare/telex prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01.06.1999);
- m) **Locali/luoghi definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.96 – luoghi all'aperto**, quali piazze o aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi e pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- n) **Mostre, sfilate e cortei di equidi.**

Relativamente al punto m) sui locali/luoghi all'aperto si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 1, punto 2, del D.M. 19.08.1996, "i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi e pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico" non rientrano nel campo di applicazione del predetto D.M. e non sono soggetti alle verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza così come chiarito con la nota ministeriale prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 02.07.2003.

Si fa presente inoltre che, il titolo IX del D.M. 19.08.1996, ribadisce che "Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, oltre che quanto previsto dalle Linee Guida della Direttiva del M.I. n. 1101/1/110(10) del 18.07.2018, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio".

Altresì il Decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2012, recante "Modifica al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi "per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ha esteso l'esclusione dell'applicazione del D.M. 19.08.1996 a tutti i palchi e pedane indipendentemente dall'altezza degli stessi. In ragione di dette disposizioni, tutti i palchi e pedane installati in aree completamente aperte e prive di strutture destinate al pubblico, quali tribune e sedute di qualsivoglia fattispecie, non costituiscono attività di pubblico spettacolo sottoposte alle verifiche delle Commissioni di Vigilanza Pubblico Spettacolo.

-ALLEGATO TECNICO-

Elenco non esaustivo della documentazione necessaria per la progettazione dei Locali di Pubblico Spettacolo

Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

- planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risultino l'ubicazione del fabbricato, le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, la destinazione d'uso delle aree circostanti; il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
- piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti: la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi igienici; le misure di protezione antincendio; gli impianti termici o di cottura;
- relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento individuato tra quelli previsti all'art. 1 del D.M. 19.08.1996; l'affollamento previsto; l'ottemperanza, se previsto, alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii.; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005; in caso di presenza di strutture portanti e/o separanti: i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16.02.2007 e 09.03.2007; la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici con la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.); denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001;
- documentazione attestante il rispetto delle norme urbanistiche e relativa alla destinazione d'uso dei locali.

Carichi sospesi:

Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):

- documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/apprendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo) e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra la struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o tecnico abilitato a verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

Palcoscenico:

certificato di collaudo delle strutture del palcoscenico; certificato di corretto montaggio del palcoscenico.

Gestione delle emergenze:

Piano di emergenza ed evacuazione, in esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e

l'organizzazione dell'evento; le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi del piano di emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Pubbliche manifestazioni:

Per le pubbliche manifestazioni la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 prevede la presentazione della seguente documentazione attestante l'adozione delle misure minime consistenti in sintesi in:

- per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/mq;
- l'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo;
- il numero dei varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta;
- la larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m;
- gli ingressi delle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con contapersone;
- si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia;
- ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni: assistenza all'esodo; instradamento e monitoraggio dell'evento; lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti iscritti ad Associazioni di Protezione Civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;